

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2377 del 22/05/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI FONTANELLATO (PR) FRAZIONE DI ALBARETO N. 146 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP PROT. N. 2263/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2452 del 22/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica Comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento conclusivo prot. n. 7343 del 13/08/2014, alla Ditta CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C. per lo stabilimento sito in Comune di Fontanellato (PR) in Frazione di Albareto n. 146, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

con Provvedimento prot. n. 11523 del 13/10/2017 il SUAP del Comune di Fontanellato ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento Unico prot. n. 7343 del 13/08/2014:

CONSIDERATO:

- ✓ la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fontanellato in data 02/03/2020 con protocolli SUAP n.2263 e 2296, rispettivamente acquisiti al protocollo di Arpae n. PG/2020/33869 del 02/03/2020 e PG/2020/34173 del 03/03/2020, presentata dalla Ditta CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C. nella persona della Sig. Luigi Rozzi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontanellato (PR) in Frazione di Albareto n. 146 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- ✓ che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "produzione e commercio di prodotti e sottoprodotti dalla lavorazione del latte";

EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici:

la Ditta dichiara il *"proseguimento senza modifica"* e *"... l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione dei possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale (per RINNOVO o PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)..."*;

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest – Sede di Parma (Arpae ST) pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con note prot. PG/2020/39288 del 11/03/2020 e prot. n. PG/2020/39283 del 11/03/2020 completata con nota prot. n. PG/2020/40071 del 12/03/2020:

- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fontanellato del 18/03/2020 prot. n. 2810, ed acquisito al prot. Arpae n. PG/2020/42968 del 19/03/2020, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA prot. n. 20677 del 28/03/2020 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2020/47419 del 30/03/2020, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere del Comune di Fontanellato del 31/03/2020 prot. n.3177 (prot. Arpae n. PG/2020/48341 del 31/03/2020), a firma del Sindaco, espresso in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...", allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3)" alle cui condizioni si rimanda integralmente;
- relazione tecnica favorevole con prescrizione in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2020/51625 del 07/04/2020, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con protocollo n. 56337 del 08/08/2014, modificato in modo sostanziale da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5297 del 04/10/2017**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento conclusivo prot. n. 7343 del 13/08/2014, successivamente modificata con Provvedimento prot. n. 11523 del 13/10/2017, alla Ditta CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C. con Legale rappresentante il Sig. Luigi Rozzi con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontanellato (PR) in Frazione di Albareto n. 146, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione e commercio di prodotti e sottoprodotti dalla lavorazione del latte", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con protocollo n. 56337 del 08/08/2014, modificato in modo sostanziale da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5297 del 04/10/2017:

per il titolo abilitativo **"comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni,

disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fontanellato del 18/03/2020 prot. n. 2810, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per la matrice emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con protocollo n. 56337 del 08/08/2014, modificato in modo sostanziale da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5297 del 04/10/2017**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento conclusivo prot. n. 7343 del 13/08/2014, successivamente modificata con Provvedimento prot. n. 11523 del 13/10/2017.

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2020/51625 del 07/04/2020 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

...";

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante **dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con protocollo n. 56337 del 08/08/2014, modificato in modo sostanziale da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5297 del 04/10/2017**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento conclusivo prot. n. 7343 del 13/08/2014, successivamente modificata con Provvedimento prot. n. 11523 del 13/10/2017.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato **nell'atto dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con protocollo n. 56337 del 08/08/2014, modificato in modo sostanziale da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5297 del 04/10/2017**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento conclusivo prot. n. 7343 del 13/08/2014, successivamente modificata con Provvedimento prot. n. 11523 del 13/10/2017.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Fontanellato. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fontanellato, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontanellato ed AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fontanellato all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Stefania Galasso.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2020/8397

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 18.03.2020

Spett.li
SUAP
Sede

=====

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

=====

aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – Istanza di modifica sostanziale di A.U.A. – Pratica SUAP n. 2236 del 28.02.2020 – Ditta CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE SAS DI ROZZI LUIGI & C., per l'insediamento sito in Comune di Fontanellato, Fraz. Albareto n°146 – Parere di competenza.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta Prot. n°2618 del 11.03.2020 di espressione del parere di competenza (Rif. Prot. ARPAE n°39288 del 11.03.2020);

Preso atto della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente:

- emissioni in atmosfera: considerato che non sono intervenute modifiche allo strumento urbanistico riguardanti l'area di interesse dello stabilimento produttivo in questione, si richiama il proprio parere favorevole espresso in data 04.06.2014, Prot. n°4936, nel quale non si ravvisavano, per l'attività in questione, motivi ostativi dal punto di vista della conformità urbanistica;
- matrice rumore: vista la valutazione di impatto acustico ambientale redatta da tecnico specializzato (Ing. Costantino Gozzi) il quale attesta che i livelli continui equivalenti di pressione sonora sono rispettati durante il periodo di riferimento diurno e che “i limiti acustici massimi in assoluto per il rumore sono rispettati presso i confini aziendali e presso i recettori sensibili considerati, e che le differenze tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno per tutti i recettori sensibili considerati”;

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
Arch. Alessandra Storchi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0020677

DATA: 28/03/2020

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0002988/2020 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. – ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE A.U.A. - PRATICA SUAP N. 2236 DEL 28.02.2020 - DITTA: CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C. – RICHIESTA PARERI.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

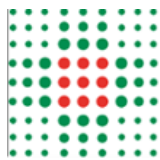
CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0020677_2020_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	1D57440191913762F8CC30C298A5AF0B1 3CB7D378B19E5CAC17B320840F01ABF





ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune di Fontanellato
protocollo@postacert.comune.fontanella
to.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0002988/2020 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. – ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE A.U.A. - PRATICA SUAP N. 2236 DEL 28.02.2020 - DITTA: CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C. – RICHIESTA PARERI.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fontanellato prot. 2988 del 24.03.2020, relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C., con sede in Fontanellato, frazione Albareto 146, per l'attività di trasformazione latte bovino in formaggio Parmigiano Reggiano. Pratica SUAP 223 del 28.02.2020.

Trattasi di una modifica sostanziale, richiesta per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera e per la comunicazione o nulla osta relativo all'impatto acustico, mentre per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue viene dichiarato il proseguimento senza modifiche.

Le modifiche che la ditta intende apportare sono la sostituzione del bruciatore della caldaia, attualmente autorizzata con funzionamento ad olio combustibile con nuovo bruciatore alimentato con metano.(emissione E1) Viene precisato che la caldaia rimarrà della stessa potenza autorizzata pari a 627,9 kW.

In relazione all'aumento della capacità produttiva è inoltre previsto l'aumento delle ore di funzionamento a 5 ore/gg..

E' prevista l'installazione di una nuova caldaia, alimentata a gasolio, nel magazzino per la stagionatura con potenzialità 60 kW (emissione E02).

Si prevede la sostituzione dell'attuale idropulitrice elettrica, utilizzata per il lavaggio all'interno del caseificio, con una nuova idropulitrice alimentata a gasolio (emissione E03).

E' inoltre prevista la presenza di un generatore di corrente d'emergenza alimentato a gasolio di potenzialità 20 kVA (emissione E04).

Infine si intende installare un estrattore aria ambiente all'interno dei locali del caseificio (emissione E05)

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato il caseificio è di "Ambiti agricoli"; mentre nella zonizzazione acustica comunale, il caseificio si trova in classe III.



Si prende atto di quanto indicato nella valutazione previsionale di impatto acustico ed in particolare che sono rispettati i limiti massimi in assoluto per il rumore sia ai confini aziendali che presso i recettori sensibili individuati ed il differenziale risulta inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno per tutti i recettori sensibili considerati.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Per quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 3



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 30.03.2020

Spett.li
SUAP
Sede

=====

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

=====

aoopr@cert.arpa.emr.it

-

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – Istanza di modifica sostanziale di A.U.A. – Pratica SUAP n. 2236 del 28.02.2020 – Ditta CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE SAS DI ROZZI LUIGI & C., per l'insediamento sito in Comune di Fontanellato, Fraz. Albareto n°146. Parere.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e al parere AUSL Prot. n°20677 del 28.03.2020 (ns Prot. n°3157 del 30.03.2020);

Verificato che l'unità produttiva in oggetto è ricompresa negli "Insediamenti rurali con funzioni produttive agricole non direttamente connesse alla conduzione del fondo" soggetti alla disciplina prevista dall'art. 79 delle N.T. di RUE, comprendente – tra gli usi previsti – gli usi produttivi connessi all'attività agricola quali caseifici o mulini esistenti, e si trova all'interno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE),

esprime il seguente parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

trattandosi di industria insalubre di 1ª classe, così come classificate dal D.M. 02.03.1987 in sostituzione dell'elenco di cui al D.M. 12.7.1912 e successive modifiche (art. 216 T.U. legge sanitaria), già presente, la stessa dovrà garantire attraverso opportune soluzioni tecniche, l'assoluta impossibilità di scarichi accidentali di sostanze inquinanti sul suolo o nelle acque di superficie e, se dotata di stoccaggio di materiali idroinquinanti liquidi o solidi solubili, dovrà provvedere al totale isolamento del deposito con difese fisiche come taglianti in argilla, vasche impermeabili, pozzi e trincee di disinquinamento. Non è ammesso lo stoccaggio, anche temporaneo, su piazzale scoperto di inerti o comunque di terre o materiali facilmente asportabili dalle acque correnti, in quantità superiori a 10 mc, o comunque sistemi di lagunaggio di capienza tale da impedire ogni scarico inquinante (torbidità) nelle acque di superficie. Se trattasi di attività produttiva idroesigente, si dovrà verificare la possibilità di attuare, anche per gradi, nel tempo, la massima riutilizzazione possibile delle acque necessarie per il ciclo produttivo.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Dr. Francesco Trivelloni

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato 4

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 2236 del 28/02/2020 del Comune di Fontanellato (Parma)

Relazione Tecnica

Ditta: **CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C.**
sede legale e stabilimento in fraz. Albareto n.146, Comune di Fontanellato (Parma)

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica di A.U.A. di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta per la matrice emissioni in atmosfera.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento Conclusivo rilasciato dal SUAP del Comune di Fontanellato prot. n. 7343 del 13/08/2014 e s.m.i.;
2. le modifiche consistono:
 - nella variazione combustibile utilizzato nell'impianto generante l'emissione E01 con passaggio all'utilizzo del metano e aumento delle ore di funzionamento;
 - inserimento di nuove emissioni e più precisamente E02 (caldaia a gasolio a servizio della stagionatura), E03 (idropulitrice a gasolio), E04 (generatore di emergenza a gasolio), E05 (ricambio aria ambiente);
3. l'attività industriale prevede **“trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano e burro”**;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
7. si prende atto della presenza di un impianto non sottoposto al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 s.m.i e più precisamente:
 - **EMISSIONE E05: - “Estrattore aria ambiente” (nuova emissione)**
8. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E01: - “Caldaia a metano” a servizio della produzione e di potenzialità pari a 628 kW. (emissione modificata per sostituzione combustibile)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: - “Caldaia a gasolio” a servizio della stagionatura e di potenzialità pari a 60 kW. (nuova emissione)

Materiale particolare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	200	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E03: - “Idropulitrice a gasolio” di potenzialità pari a 80.000 kcal/h (nuova emissione)

Materiale particolare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	200	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04: - “Generatore di emergenza a gasolio” della potenzialità pari a 93 kW (nuova emissione)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000	mg/Nm ³
--	------	--------------------

Ossidi di carbonio	650	mg/Nm ³
Materiale Particellare	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

il **CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C.**, il cui Gestore è il Sig. Rozzi Luigi, con sede legale e impianti siti in fraz. Albareto nel Comune di Fontanellato, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Per le emissioni E01, E02 e E03 il Gestore dovrà comunicare la messa in esercizio degli impianti ad Arpae, tramite posta certificata.

Per gli impianti generanti le emissioni E01, E02, E03 di cui al capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Caseificio Rozzi Giuseppe s.a.s. di Rozzi Luigi & C.
Partita IVA/Codice fiscale:	01513620342
Sede legale:	Fraz. Albareto nel Comune di Fontanellato
Gestore:	Rozzi Luigi
Sede locale impianti:	Fraz. Albareto nel Comune di Fontanellato
Lat:	44.875040
Long:	10.202734

Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità di latte lavorato [q/anno]
Indicatore 2:	Quantità di metano utilizzato [m ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	200 °C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	10 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	502 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	155 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	299.608 kg/anno
Ossidi di zolfo (SO ₂):	33 kg/anno

Il Tecnico	La Responsabile del Distretto di Fidenza
Bazzini Cristina	Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:8397/2020

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoppr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H_2SO_4) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H_3PO_4)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H_2S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.